



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

**Comunicato Ufficiale n. 24/GST del 14 febbraio 2023**

**GIUSTIZIA SPORTIVA**

**GIUDICE SPORTIVO**

**GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE C11**

**GARE DEL 4/ 2/2023**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**Gara del 4/ 2/2023 PUTEOLANA 1909 - VIRTUS GOTI 97**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Virtus Goti 97 avverso la regolarità della gara in epigrafe indicata, per aver il direttore di gara disposto la sospensione definitiva di quest'ultima pur sussistendo - a suo dire - tutti i presupposti per la prosecuzione; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuati i necessari accertamenti, letti il referto arbitrale e i sintetici rapporti del Ddg, degli AA1 e AA2, non si ravvisano elementi tali per poter ritenere legittima la sospensione della gara; non risulta, infatti, applicata dal ddg la regola n.5 (Provvedimenti Disciplinari) del regolamento del gioco del calcio: nel referto, invero, non risulta l'assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati di una (o ambedue) le società atti a giustificare comportamenti tali da non consentire la prosecuzione della gara (e quindi disporre la sospensione menzionata); soggiungasi che dalla descrizione del Direttore di gara stesso non sembra emergere alcuna criticità, nè ambientale (considerata anche la presenza della Forza Pubblica); né circa le condizioni psico fisiche del ddg stesso, non essendo quest'ultimo stato oggetto di violenze da parte dei calciatori delle due società (nulla è stato riferito sul punto); sembra, dunque, sussistere nella fattispecie un errore tecnico del Ddg P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS comma 6, delibera di accogliere il reclamo proposto e, per l'effetto: a) letto l'art. 10CGS, comma 5, lettera c, dichiara la gara irregolare; b) ordina la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria di questo C.R. gli adempimenti consequenziali; conferma i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Marco Cardito**

# GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 4/ 2/2023

## DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### Gara del 4/ 2/2023 GIVOVA PAGANI - I NUMERI 1

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della società Numeri 1 avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata inserito in distinta un calcettista (Iaccarino Vincenzo, nato il 22.05.1992) in posizione irregolare agli effetti del tesseramento; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive, non contestando l'inserimento in distinta del calcettista; inserimento che sarebbe avvenuto, in tesi della reclamata, a mero "titolo amichevole" , in quanto il calcettista sarebbe sprovvisto del certificato dell'idoneità sportiva (a causa di un infortunio, dal quale sembrerebbe non aver recuperato); in conseguenza di ciò la reclamata ha domandato il rigetto dell'impugnativa; esperiti i necessari accertamenti è emerso quanto segue: a) il calcettista in questione, Sig. Iaccarino Vincenzo, nato il 22.05.1992, risulta tesserato con altra società - Premium Futsal - a far data dal 18.09.2020: formalmente, dunque, il calcettista si trova in posizione irregolare per non essere tesserato con la società reclamata; b) quanto al suo inserimento in distinta a "titolo amichevole" va rilevato che tale circostanza è comunque rilevante ai fini della (ir)regolarità della gara in epigrafe: infatti, pur dando atto del commendevole intento di non escludere il calcettista dal clima sportivo e di squadra, va rilevato che l'art. 10 comma 7 detta una disciplina speciale per il calcio a cinque, prevedendo che tutti i calcettisti inseriti in distinta sono da considerarsi a tutti gli effetti quali titolari; ciò a prescindere dall'idoneità all'attività agonistica (che rileva sotto differenti aspetti), nonché a prescindere dalle motivazioni - si ripete, nel caso di specie condivisibili - che hanno indotto la dirigenza all'inserimento in distinta del calcettista; per cui, se da un lato il reclamo va necessariamente accolto, sussistono giusti motivi per non infliggere punizioni sportive (inibizione / squalifica) a carico del dirigente accompagnatore della Givova Pagani e del calciatore Iaccarino P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS comma 6, delibera di accogliere il reclamo proposto e, per l'effetto, di infliggere alla società reclamata (la sola) punizione sportiva con il punteggio di 6/0 in favore della reclamata; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**Avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI il 14 febbraio 2023**

**Il Segretario**  
**Giuseppe Aversano**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**